



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

dott. Caterina Macchi - presidente rel.

dott. Luca Giani - giudice

dott. Vincenza Agnese - giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **P.U. n.1428-1/2024 R.G.** iscritto con ricorso depositato in data 11.11.2024 avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata richiesta da:

FORALBERG S. R.L.

NEI CONFRONTI DI

ELEPLAM S.R.L.

Il Tribunale

esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato

Osserva quanto segue.

Parte ricorrente ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata della resistente, illustrando e documentando – per quanto è qui di effettivo rilievo – di aver ottenuto nei confronti di Eleplam s.r.l. un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, opposto dalla società ingiunta, seguito da precetto per € 50.494,96 e atto di pignoramento presso terzi (un istituto di credito) cui è seguita l'assegnazione del modesto importo di € 228,55.



La ricorrente ha altresì esposto di avere eseguito successivamente un pignoramento mobiliare presso un ristorante sito in Padova, pignorando utensili e elettrodomestici che la stessa ricorrente aveva venduto alla resistente, oltre a bottiglie di vino, per valori rispettivamente stimati dall'ufficiale giudiziario in € 23.000 circa e in € 9.965,30 (cfr. verbale sub doc.10.). La ricorrente ha osservato che attesa la tipologia e lo stato di usura dei beni utilizzati per l'attività di ristorazione era da attendersi un realizzo in sede esecutiva più modesto di quanto indicato dall'ufficiale giudiziario, e comunque inferiore al credito della ricorrente. Essa ha soggiunto che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo aveva rigettato l'istanza formulata ex art. 649 c.p.c. dall'opponente e, riunita alla causa di opposizione una causa di accertamento negativo instaurata dalla Eleplam s.r.l, aveva rinviato le cause riunite all'udienza del 13.2.2025 per la rimessione in decisione.

Premesso di aver agito circa un anno fa per l'apertura della liquidazione giudiziale della debitrice, e che il tribunale di Milano con decreto in data 11.1.2024 aveva rigettato il ricorso per difetto del superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2 lett. d) CCII, Foralberg ha affermato la sussistenza dello stato di insolvenza della sua debitrice, in considerazione della sua incapacità di soddisfare la creditrice anche ora che il credito è portato da titolo esecutivo; ha sottolineato che Eleplam s.r.l. ha cessato anticipatamente la gestione di un ristorante in Padova quale affittuaria di ramo di azienda, in tal modo sostanzialmente interrompendo la propria attività di impresa e risultando priva di capacità di generare ricavi.

Costituendosi regolarmente, Eleplam s.r.l. ha chiesto il rigetto del ricorso avversario osservando: che la ricorrente faceva valere un credito non certo e ancora *sub judice*; che non sussisteva lo stato di insolvenza. Sono state successivamente depositate memorie e ulteriori documenti, e i temi controversi sono stati oggetto di ampia discussione in udienza.

Il tribunale osserva quanto segue.

Sussiste la competenza internazionale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 3 e 4 Reg. UE 848/2015 dal momento che il COMI si trova in Italia; precisamente, la sede legale, principale ed effettiva della società è situata in Milano, piazza Castello n. 21, non ricorrendo elementi per localizzarla in luogo diverso; sussiste, per le medesime ragioni, la competenza territoriale ex art. 27 CCII di questo Tribunale.

Il credito di Foralberg s.r.l. è portato da decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, in relazione al quale il giudice ha rigettato l'istanza formulata ex art. 649 c.p.c. e, senza svolgimento di istruttoria, ha disposto il passaggio della causa alla fase decisoria. Non è compito del tribunale chiamato a verificare i presupposti per l'apertura di una procedura concorsuale sostituirsi alle valutazioni del giudice della causa di merito sul credito, bastando osservare che da un lato, non risulta alcuna manifesta incongruenza nel percorso motivazionale seguito dal giudice (cfr. ordinanza sub doc.11 ricorrente), e d'altro lato che la stessa resistente non svolge qui e non ha



svolto avanti al giudice del merito contestazioni che investano né integralmente né con precisione il credito avversario.

Eleplam non afferma di nulla dovere, ed infatti nell'azione di accertamento riunita all'opposizione ex art. 645 c.p.c. chiede al giudice di determinare l'esatto ammontare del credito avversario, sull'assunto che vi sarebbero taluni ordini formulati da un soggetto privo di potere rappresentativo; ne consegue, per quanto è di rilievo in questa sede processuale, che la legittimazione attiva di Foralberg quale creditore non è contestabile, in quanto in una qualche misura essa è creditrice di Eleplam secondo la stessa impostazione difensiva di quest'ultima. In secondo luogo questo tribunale (in questa sede, e impregiudicata ogni diversa valutazione in sede di accertamento del passivo, dove i criteri non sono i medesimi) deve constatare la sussistenza di un titolo esecutivo per € 47.716,13 in linea capitale cui la parte debitrice non è in grado di far fronte e, come già detto, il giudice della causa non ha ritenuto la sussistenza di ragioni per sospendere l'esecutività del decreto ingiuntivo. Ma il quadro rilevante in punto sussistenza dello stato di insolvenza deve essere integrato considerando che la stessa resistente ha depositato la prova dell'esistenza di almeno un'altra posizione debitoria scaduta, avendo prodotto in data 7.1.2025 la comunicazione dell'avvenuta revoca di ogni affidamento da parte di Bancadria Colli Euganei con intimazione al rientro entro 10 giorni di importo complessivamente superiore a € 62.000. Trattandosi di intimazione successiva all'istanza di sospensione del mutuo chirografario inoltrata nel precedente mese di ottobre, se ne deve dedurre che detta l'istanza non sia stata affatto accolta. Peraltro, si evince dalla medesima documentazione che alcune rate impagate di mutuo sono state estinte recentemente con provvista dell'amministratore unico della resistente, il che viene qui in considerazione come ulteriore sintomo della insussistenza di mezzi propri per estinguere fisiologicamente le obbligazioni scadute; la revoca degli affidamenti elide inoltre il merito creditizio della resistente.

A fronte di tali elementi la difesa di Eleplam poggia essenzialmente sulla illustrazione di prospettive imprenditoriali future, che sarebbero corroborate dall'avvenuta sottoscrizione di un contratto preliminare di affitto di azienda costituita da un bar sito in Rimini per un periodo triennale a partire dall'1.4.2025, nonché dall'avvenuta instaurazione di giudizi pendenti avanti al tribunale di Padova, volti ad ottenere l'accertamento giudiziale dell'effettivo debito verso due fornitori. Al riguardo si rileva: che una futura ripresa dell'attività di ristorazione nella qualità di affittuario di azienda non incide sulla valutazione di attuale incapacità di far fronte ai debiti scaduti e non prova che tale incapacità sia transitoria, attestando soltanto che l'odierna resistente intenderebbe assumersi un nuovo rischio di impresa senza spiegare con quale assetto organizzativo, e con quale dotazione patrimoniale e finanziaria intenderebbe farlo. Quanto alle cause instaurate da Eleplam, il continuo ricorso ad azioni di accertamento della consistenza del proprio indebitamento, sull'assunto che vi siano state obbligazioni contratte da soggetti privi di poteri, diventa un significativo indice di una protratta confusione gestoria, che la società – si ribadisce – in nessun modo dimostra di aver superato. L'impossibilità di approvare il



bilancio 2023 per la condotta ostativa del socio che detiene il 50% del capitale completa, invero, il quadro degli elementi in tal senso rilevanti.

Ricorre la condizione di procedibilità di cui all'art. 268 comma 2 CCII, atteso che i debiti scaduti e non pagati risultano superiori a € 50.000.

P.Q.M.

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata di ELEPLAM S.R.L. (C.F. 08725660966), con sede in Milano, PIAZZA CASTELLO N. 21;
- 2) NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Macchi;
- 3) NOMINA liquidatore l'avv. Giorgia Vigna Taglianti, professionista iscritto all'elenco di cui all'art. 356 CCII e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
- 4) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- 5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
- 6) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 7) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale e la pubblicazione presso il registro delle imprese;
- 8) ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- 9) dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Milano, il giorno 6.2.2025.

Il presidente est.

Caterina Macchi

